

Associazione Nazionale Educatori Professionali

Sede Nazionale Via S. Isaia, 90 - 40123 Bologna - Fax 1782215640

Sezioni Regionali ANEP: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Piemonte e Valle D'Aosta, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto.



Prot 008/NTMRV Bologna, 08.02.2016

> Ai Signori Onorevoli componenti la VII Commissione presso la Camera Deputati loro sedi

OGGETTO: Osservazioni in merito a

- PROPOSTA DI LEGGE n 2656 (lori prima firmataria) Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista – presentata in data 7 ottobre 2014 ed incardinata presso la VII Commissione della Camera in sede referente.
- PROPOSTA DI LEGGE n. 3247 (Binetti prima firmataria) Disciplina del Pedagogista presentata 22 luglio 2015 incardinata presso la VII Commissione della Camera in sede referente ed abbinata alla proposta 2656 in data 11 novembre 2015.

Con il presente documento ci limiteremo a produrre osservazioni sulle proposte di legge in oggetto principalmente riguardo alla figura dell'Educatore e non a quella del Pedagogista, nel pieno rispetto di competenze diverse e perché ANEP rappresenta gli educatori.

Ci preme comunque sottolineare l'importanza della distinzione delle funzioni delle figure professionali che di certo non può essere determinata dal solo sviluppo di carriera professionale: infatti nella realtà dei servizi alla persona socio assistenziali e sociosanitari e nei contratti nazionali di lavoro non esiste alcuna evidenza che sostenga quanto la proposta 2656 indichi quale passaggio tra le funzioni di educatore, impegnato nei servizi, e quelle apicali definite con altra denominazione diversa da quella di Educatore.

I firmatari della proposta di legge 2656 scrivono: la motivazione della proposta è la "...necessità in coerenza agli indirizzi europei e internazionali...".

Non risultandoci posizioni in merito prese in sede europea (ANEP è impegnata da anni in AIEJI - Associazione Internazionale Educatori - nel rappresentare presso le sedi della Unione Europea la figura del *social educator* - in Italia Educatore professionale), crediamo si stia facendo confusione con quello che sta accadendo al mercato del lavoro europeo, ove le riforme sostenute dalla stessa U.E. stanno ridisegnando il Quadro Europeo delle Qualifiche e competenze professionali (QEQ). Ciò non ha ancora nulla a che vedere con possibili riforme dei settori educativo o socio assistenziali o socio sanitari e della formazione di base dei professionisti impegnati. Il QEQ vuole soltanto omogeneizzare e armonizzare, nei 28 Paesi aderenti, le caratteristiche basilari di accesso ed esercizio delle professioni già normate dal mercato del lavoro interno alla stessa unione.

Ad oggi la figura di Educatore trova rispondenza legislativa in alcuni Paesi aderenti all'UE, in altri la definizione della figura professionale è data per scontata. Si specifica che attualmente il riconoscimento dei titoli esteri per esercitare la professione di educatore professionale in Italia è di competenza del Ministero della Salute, che non

poche sono le domande provenienti dai Paesi Europei e parimenti quelle riconosciute direttamente o con compensazione formativa.

Tale riconoscimento ai sensi della Direttiva Europea 36/2005 e del <u>Decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206</u> se non può avvenire per quei titoli che si riferiscono all'educazione formale, avviene per quei titoli i cui contenuti curriculari coprono i settori scientifico disciplinari dell'area pedagogica, psicologica, giuridica, antropologica, medica, sociologica nonché esperienziale coerentemente con le esigenze formative del profilo dell'educatore professionale.

Pur riconoscendo alla proposta 2656 il tentativo di far chiarezza sulle figure educative, si ritiene che essa abbia necessità di essere emendata per evitare di mantenere la confusione ad oggi esistente e di conflìggere con una situazione che di fatto vede normate funzioni e settori. La proposta ha altresì necessità di emendamenti per evitare che si contraddica con l'intento stesso della legge (fare chiarezza) dando per scontato che esso non sia solo quello di legittimare l'attuale assetto formativo universitario che attualmente purtroppo produce scarsa corrispondenza fra percorsi formativi e fabbisogni del sistema del lavoro.

L'impostazione della proposta di legge, che vede la presenza di un "Educatore generico e tuttologo", lascia perplessi e si pensa sia davvero poco utile alla qualità dei servizi e poco rispondente ai bisogni della popolazione.

Generico perché non c'è alcun riferimento ad una definizione di un profilo professionale dove siano chiare le funzioni che esercita, tuttologo perché quanto espresso nella Proposta di Legge vede un educatore impegnato in diversi settori: culturale, ambientale, formale (scuola dell'infanzia), non formale, con una conformazione davvero poco utile alla qualità dei servizi e poco rispondente ai bisogni della popolazione.

Risulta infatti poco realistico poter formare, seppur a livello universitario, un educatore che, in maniera professionalmente adeguata, possa svolgere contemporaneamente le funzioni di educazione ambientale, museale, di educazione nel processo di crescita formativa dei bambini 0-6 anni, e ancora sia capace di redigere e portare avanti un progetto educativo riabilitativo ed operare in relazione con persone con problematiche specifiche (ci si riferisce ad esempio alle patologie legate alla dipendenza, al disagio psichico, alle malattie legate alla demenza presenile o degenerativa, alle problematiche di abuso e maltrattamento, ai minori in comunità e alle loro famiglie, agli adulti in condizione di marginalità ecc).

Facciamo presente ai componenti la Commissione che ciò che stiamo osservando è stato già lungamente discusso con le Associazioni di pedagogisti e soprattutto con la SIPED, la quale conosce le nostre posizioni oramai da un decennio, da quando cioè abbiamo aderito al Tavolo delle professioni educative nel corso di un PRIN (Progetto di ricerca di interesse nazionale di SIPED ed alcune università sulle figure professionali dell'educazione non formale).

All'epoca dei fatti abbiamo espresso esattamente quanto stiamo dicendo oggi e speriamo che sia risultato chiaro quanto sia stato difficile e complesso mettere d'accordo tutte le parti intervenute intorno ad un progetto già ampiamente criticato all'epoca dei fatti e che ritroviamo quale impianto di questa proposta.

Un altro passaggio della proposta di legge sul quale abbiamo focalizzato la nostra attenzione riguarda la situazione nazionale, ove si sostiene che "... al fine di garantire con omogeneità, in tutto il territorio nazionale, servizi e interventi educativi di qualità e adeguati ai fabbisogni della popolazione". Finalità sulla quale concordiamo pienamente, tuttavia esiste già una chiarezza di intenti che interessa il settore educativo nel suo complesso.

In particolare facciamo riferimento a due campi di azione: il settore socio assistenziale, in applicazione della norma 328/2000, e il settore sociosanitario, in applicazione delle norme 502/92 e 229/99 e postume, che ad oggi non hanno ancora portato alla definizione chiara di compiti e funzioni delle figure del panorama socio assistenziale e socio sanitario. Per questi due provvedimenti devono (avrebbero dovuto) seguire una serie di Decreti Ministeriali per la definizione complessiva anche delle figure professionali, come nel caso dell'art.12 della Legge 328/2000.

E' stato chiarito solo nella premessa ma riteniamo sia necessario affrontarlo adeguatamente nell' articolato della proposta di legge, l'esistenza del profilo dell'Educatore Professionale, rintracciabile anche nel nomenclatore ISTAT, di cui al <u>Decreto 520/98</u> che definisce l'Educatore un operatore SOCIALE e SANITARIO, ne definisce chiaramente i contorni e le competenze.

Sempre estratto dall'introduzione citiamo:"....Il ruolo dell'educatore è oggi ancora più rilevante in ragione della condizione di estrema difficoltà economico-sociale in cui versa il Paese, che penalizza i minorenni nel loro sviluppo cognitivo ed emotivo, ma anche gli adulti e gli anziani nell'inclusione sociale e nei processi di educazione permanente".

Concordiamo sulla rilevanza ma precisiamo che la figura di Educatore Professionale ha da sempre segnato e segna prepotentemente lo sviluppo del settore dei servizi socio assistenziali e socio sanitari per i Minori e che la figura è presente in tale settore sin dagli anni 50.

A riprova di ciò si citano alcune norme che hanno visto il pieno contributo di educatori all'interno dei servizi in Italia, e come si vedrà non siamo affatto una professione giovane.

Ante 1970 si trovano assistenti educatori impegnati nelle Comunità gestite da Ministero degli interni e dagli Enti disciolti (ex IPAB), attività definite dapprima da Regio Decreto Legislativo 8 maggio 1927, n. 798. e poi dalla Legge 826/42 Nuove norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono.

Con la <u>Legge 216/91</u> -Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose - vengono attivati nel nostro Paese, specie nel centro sud, servizi territoriali di strada e diurni a favore di queste categorie con il contributo anche qui di educatori.

Ricordiamo poi i lavori del Ministero degli Interni e della A.N.E.G.I.D., Associazione che riuniva il personale educativo che successivamente ha acquisito il titolo di educatore, a seguito della chiusura degli enti nazionali. Questi educatori si occupavano di minori "disadattati" (termine usato nella pedagogia emendativa, ora pedagogia speciale) con bisogni sociali e sanitari – in servizi aperti, diurni, territoriali.

Tale impegno è proseguito negli anni tanto che anche la legge <u>285/1997</u>, che ha permesso il pieno sviluppo di tutta la gamma di servizi di educazione non formale ed informale nel nostro Paese, dove la figura dell'educatore risulta centrale in tali percorsi.

Tornando al testo della proposta 2656, ci permettiamo di dissentire anche dalla definizione: "...Nonostante le indicazioni europee, le figure professionali di educatore e di pedagogista vivono negli ultimi anni una situazione di profonda incertezza identitaria e professionale...".

Non sappiamo se questa condizione la vivano i Pedagogisti, ma gli Educatori Professionali sono ben coscienti di essere parte di una categoria che definiremmo "liquida" delle professioni di aiuto, perché non vincolate a tecniche e protocolli predeterminati, bensì impegnati in interventi educativi professionali a sostegno continuo alla crescita, allo sviluppo e alla restituzione di senso della vita quotidiana attraverso la condivisione e la costruzione di relazioni significative con le persone affidate a servizi residenziali, semi residenziali o aperti/territoriali.

l'Educatore Professionale, svolgendo funzioni di educazione, abilitazione e riabilitazione della persona in difficoltà, è la figura antesignana di quanto l'OMS attualmente sostiene ovvero che la persona va sempre inquadrata in un contesto di vita specifico e nei suoi funzionamenti (ICF).

L' OMS sostiene quanto sopra descritto nella essenza stessa delle funzioni principali dell'Educatore Professionale.

La riprova è data dal fatto che, nonostante i tanti ostacoli dovuti alla formazione e al quadro lavorativo, gli educatori professionali sono una forza attiva nel mondo socio-assistenziale e socio-sanitario.

Veniamo ai numeri: Studi di settore ci dicono che gli Educatori Professionali sono circa 31.550 unità collocate, 20.973 nei soli presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari (FONTE ISTAT -periodo di riferimento anno 2013), 1491 Istituti penitenziari per adulti e in quelli per i minorenni, (FONTE Ministero della Giustizia – DAP), manca ancora all'appello il personale EP di educativa territoriale, di educativa scolastica di supporto all'autonomia agli studenti disabili, quello dei presidi diurni socio-assistenziali e socio-educativi.

Diverso il discorso sulla identità professionale che viene rappresentata dalla formazione di base Universitaria. La formazione degli adulti dovrebbe indicare elementi ed aspetti operativi e di metodologia che spesso dimentica di far passare come metodo attivo di lavoro. E' desolante il quadro di una formazione universitaria non aderente e rispondente alla preparazione che gli educatori richiedono per poter intervenire con competenze operative e riflessive certe. Settori scientifico disciplinari affidati a professionisti che non hanno mai avuto alcun tipo di esperienza nei servizi, secondo le Università, dovrebbero rispondere a questa esigenza primaria di formazione. E anche su ciò riteniamo si dovrebbe fare una riflessione ed una assunzione di responsabilità da parte di tutti.

In un altro passaggio della proposta si parla di dicotomia formativa dell'Educatore. Vengono riportati i regolamenti universitari e vengono citate le varie definizioni in campo sanitario.

E' utile ribadire che, come previsto <u>dall'art. 3 comma 1 del DM 520 del 98</u>, quello dell'EP è l' unico profilo del panorama socio assistenziale e sociosanitario, che dovrebbe essere formato con il concorso delle Università di Medicina e di Scienze dell'Educazione e che pertanto tale dicotomia non dovrebbe esistere.

E' un dato di fatto che per l'educatore professionale esiste un percorso formativo in SNT2 Educazione professionale (Per l'A.A, 2015-207 sono attivi 14 corsi di laurea) che prevede un percorso a numero programmato, con insegnamenti professionalizzanti (docenti EP) e 60 CFU di tirocinio che viene svolto, o almeno dovrebbe, nelle diverse aree di intervento dell'EP (minori, adulti, anziani, disabilità, disagio psichico, dipendenze) e che si conclude con un esame abilitante composto da una prova pratica e da una dissertazione.

In riferimento al numero programmato si precisa che per l'AA 2015/2016 il MIUR con <u>DM 3 luglio 2015 n. 465</u> ha definito, anche sottostimandoli al fabbisogno reale, n. 707 posti per l'EP e non 80 posti come è stato affermato dal presidente CUN, probabilmente per un refuso, durante l'audizione informale del 12 gennaio 2015 .

E' ancora un dato di fatto che nel medesimo AA. risultano attivi corsi di laurea in L19: In tutto 47 con un numero molto ampio di posti che va dai 200 a 400 studenti ma con curricula formativi molto diversificati perpetuando confusione in chi si affida a questi percorsi formativi. Ogni corso infatti si caratterizza con insegnamenti che sembrano rivolti all'educazione ambientale , oppure a quella culturale, o all'infanzia o all'educazione sociale

E' proprio per questi ultimi corsi (quelli rivolti all'educazione sociale, che indicano nella scheda SUA i codici ISTAT più disparati compreso il medesimo indicato da SNT2) che si determina il doppio canale formativo: i curricula sono infatti sovrapponibili a quelli di SNT2 Educazione Professionale ma non sono previsti né il numero programmato, né un numero minimo di insegnamenti professionalizzanti obbligatori, né un esame abilitante alla professione dell'EP. Il numero di CFU di tirocinio professionalizzante è inoltre ridotto rispetto ai 60 di snt2.

Sarebbe utile una riflessione da parte del legislatore nel voler trovare una soluzione di merito su questo aspetto che da sola risolverebbe almeno il 50% dei problemi.

Non vogliamo dilungarci troppo, in questa circostanza, a spiegare la motivazione per la quale nella formazione Universitaria sarebbe già stato possibile una unificazione dei percorsi sopra citati che avrebbe sanato e risolto l'eterno conflitto tra SNT2 (laurea delle professioni sanitarie normato attualmente con <u>Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009</u>) e L-19 (Scienze dell'Educazione e della Formazione di cui al <u>Decreto Ministeriale 16 marzo 2007</u>).

Un conflitto di certo non voluto da chi, a suo tempo aveva legiferato il <u>DM 520/98</u> ed aveva già da allora considerato la collaborazione tra le università.

Va altresì ricordato che SIPED, che sostiene la proposta 2656 per bocca del Prof. Corsi, (ex Presidente SIPED ascoltato in audizione informale nel mese di Settembre 2015), aveva preso personalmente impegno formale a Bari, nel corso di un convegno organizzato dalla stessa SIPED, perché il problema del doppio binario formativo degli Educatori potesse essere risolto in qualsiasi forma e maniera, ivi incluso anche il ricorso all'Interfacoltà (leggasi ora interclasse o interdipartimento).

In ordine temporale ricordiamo infine che la stessa firmataria della proposta di legge 2656 Iori è stata anche relatrice in commissione bicamerale che ha espresso in data 12 gennaio 2016 <u>parere favorevole</u> al <u>IV Piano</u> di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

Nel Piano, tra le questioni essenziali e trasversali, si evidenzia "la necessità di aggiornare ed armonizzare i percorsi di formazione universitaria degli educatori professionali, evitando sovrapposizioni e privilegiando l'integrazione tra i decreti ministeriali ed interministeriali istitutivi le classi di laurea".

Una posizione del tutto condivisibile che auspichiamo, in una coerenza di pensiero e di intenti, l'Onorevole lori prenda anche in merito alla proposta di cui è prima firmataria.

Veniamo ora all'articolato della proposta 2656; qui di seguito ci limiteremo a fare delle piccole osservazioni che però riteniamo sostanziali:

Art. 1. (Oggetto). Nel primo articolo si citano in maniera generica le diverse definizioni di apprendimento formale e non formale nell'ambito di un sistema generale di riconoscimento di competenze nonché gli obiettivi di Lisbona ma non si fa riferimento alcuno alle norme concernenti i campi ed i settori di riferimento ove l'educatore realisticamente opera che invece si ritiene importante inserire (per l'EP ad es. L. 328/2000 – Dlgs 502/92 - L354/75 e MI.)

Art. 2. (*Definizione*). Nella definizione manca la declinazione del profilo professionale richiesto, necessario se si vuole indicare in maniera logico formale definizione funzioni e compiti di ogni figura professionale, così come è presente nelle leggi istitutive di ogni figura professionale riconosciuta e riconoscibile.

Punto 1: va definito il settore che, nel caso dell'Educatore Professionale, non può essere quello di educazione formale. Gli educatori professionali possono concorrere ad alcune azioni di educazione formale nella scuola se trattasi di BES, di bisogni o progetti specifici all'interno della stessa o quando ad es. trattiamo l'autonomia in situazione di disabilità ma non si tratta di educazione formale. A proposito della questione legata alla confusione identitaria, chi ha scritto ciò sa bene che da sempre l'educatore è più vicino alla figura del Pedagogo che non quella del Magister e che la sua storia è fortemente collocata all'interno della Pedagogia sociale, indi NON appartenente alla Educazione formale.

Punto 2 e 3: I due profili di educatore e pedagogista sono descritti unicamente nella funzione di «intervento e valutazione educativa» per quanto riguarda l'educatore e di «intervento e valutazione pedagogica» per quanto riguarda il pedagogista senza chiarire cosa distingua le due valutazioni e, di conseguenza, i contenuti specifici delle professioni che si vanno delineando.

L'articolo sembra seguire la visione di SIPED che vede l'Educatore unicamente come figura intermedia. Chiariamo che l'educatore è si figura intermedia, ma in molti servizi lavora, con funzioni apicali, anche nella direzione, coordinamento e responsabilità degli stessi. L'educatore è un professionista che svolge funzioni intellettuali, con propria autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica, attraverso l'uso di strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico in funzione di analisi valutativa, progettazione, programmazione, intervento e valutazione degli esiti degli interventi educativi, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita, nonché attività didattica, di ricerca, di supervisione e di sperimentazione.

Punto 4 Non è definito né chiarito con quale modalità il titolo universitario può abilitare all'esercizio della professione.

Per **l'art. 2** si suggerisce pertanto di inserire definizione funzioni e compiti di ognuna delle professioni che si vuole prendere in esame.

Per quel che riguarda l'EP che, ribadiamo, non è da collocare nell'educazione formale se non per i bisogni e progetti già sopra evidenziati, si indica la definizione di una figura sociale e sanitaria già indicata dal DM 520/98 che opera pertanto nelle aree di intervento legate ai problemi prioritari socio sanitari, alla prevenzione di tali problemi e alla promozione della Salute.

con le funzioni di

- 1. di pianificazione dell'intervento educativo rivolto alla comunità/ gruppi
- 2. Pianificazione dell'intervento educativo rivolto alla persona

- 3. Educazione e Riabilitazione
- 4. organizzazione coordinamento gestione di strutture e risorse
- Formazione
- 6. Ricerca

Per quel che riguarda la figura del Pedagogista ma anche dell'educatore dell'infanzia, ambientale, museale, ecc si ritiene altrettanto importante darne un'adeguata definizione che non sta a noi indicare in quanto riteniamo che altri attori più competenti siano in grado di farlo.

Riteniamo solo di puntualizzare che non sono auspicabili sovrapposizioni tra le figure e che "apicale" ed "intermedio", per quel che ci riguarda , non possono sostanziare la definizione di due diverse professioni bensì semmai dello sviluppo di un'unica professione.

Art. 3. (Ambiti dell'attività professionale).

PUNTO 1 Manca un esplicito riferimento a tutte quelle attività di prevenzione primaria e di promozione della Salute non definite. Gli educatori operano anche in tali settori e non solo per situazioni marginalizzanti o vulnerabili.... (es: unità di strada, educativa territoriale, progetti legati al DPR 309/90 e smi, ecc)

PUNTO 2 – come spiegato non lavoriamo nella didattica scolastica, trattasi di figura di educazione non formale. Per quanto attiene al termine "salute" la definizione riportata potrebbe ritenersi corretta se fosse adeguatamente riportata la definizione che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ne fa e che non esprime un settore di impiego, bensì un paradigma concettuale di base.

Anche il termine "giudiziario" andrebbe rivisto: non si capisce se trattasi di situazioni specifiche di procedura penale o civile, oppure se si indica il settore della detenzione e/o di coloro che sono coinvolti in attività criminali e/o criminose.

Per quanto riguarda, invece, il termine "motorio" non si comprende a cosa ci si riferisca; inoltre si rischia di confliggere con le funzioni e compiti già ricoperti dai professionisti delle Lauree in Scienze Motorie o di altri professionisti della Salute quali ad es. i Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva.

Per quanto attiene allo "sviluppo delle Comunità locali e alla cooperazione internazionale" anche lì esiste un substrato di attività formative che afferiscono ad altre competenze e Facoltà (Economia, Sociologia e Scienze sociali, Scienze Politiche).

In sintesi ci pare che questa visione della definizione di ambiti non contenga una definizione strategica delle funzioni e competenze necessarie a definire il Core Competence delle figure educative.

- **Art. 4.** (Servizi, organizzazioni e istituti di esercizio dell'attività professionale). L'art 4 così come il precedente art 3 andrebbero ulteriormente spiegati e magari riorganizzati poiché vi sono alti livelli di confusione tra compiti e funzioni espresse.
- **Art. 6.** (Attività professionali e competenze dell'educatore). Come evidenziato in precedenza, per l'Educatore Professionale basterebbe riportare il profilo già riconosciuto dal Ministero della Sanità attraverso il D.M. 520 che esplicita molto chiaramente l'identità sociale e sanitaria della figura professionale delineando chiaramente le specifiche funzioni e campi di attività.

Riguardo al punti 1. Preme comunque sottolineare il nostro pieno disaccordo riguardo all'articolato in particolar modo riguardo alla mancanza della funzione di progettazione (specifica del profilo) e al termine «azioni educative» che riteniamo debba essere riformulato in «interventi educativi».

Art. 7. (Formazione universitaria dell'educatore).

Facciamo presente che nei contratti nazionali di lavoro (quello ad es. delle cooperative sociali ma anche UNEBA, ANFASS ed altri contratti non pubblici) la definizione "educatore" si usa per coloro che non hanno alcun titolo di alta formazione. Lasciare un titolo con la definizione di Educatore vuol dire non aver compreso che il

nome trova applicazione in molti campi della vita comune e che ciò non aiuta a definirlo, a scapito poi delle problematiche relative al riconoscimento di attività professionali specifiche (educatore è qualsiasi genitore, o un qualsiasi catechista o scout ma non per questo tali soggetti possono essere considerati, anche se molto attivi nel volontarismo, come professionisti).

Contestiamo chiaramente l'uso della denominazione ricordando che ne esiste già una e riconosciuta, per questo si dovrebbe partire dallo Status quo. Una figura esiste di già, e chi ha presentato la proposta di legge lo sa e lo ha scritto chiaramente in prefazione. Ed è quello il profilo a cui si fa riferimento nel chiedere che venga adottato. E' del tutto evidente che senza una connotazione chiara di un profilo unico saremo costretti ad impugnare in tutte le sedi competenti questo provvedimento per fare valere questo principio.

Ribadiamo quanto sostenuto da sempre da questa Associazione: per quel che riguarda l'Educatore Professionale la formazione deve avvenire con il concorso di più Università (leggasi ora interclasse o interdipartimento), come il DM 520 prevede sin dal 1998 e come è avvenuto storicamente per questa figura professionale sin dall'avvio (nel 1953) dei primi percorsi di formazione specifica che prevedevano insegnamenti afferenti sia agli ambiti sociali che sanitari.

Per quanto riguarda, inoltre, il percorso formativo, riteniamo fondamentale che già la legge istitutiva del profilo indichi le linee da seguire per l'emanazione dell'ordinamento didattico del corso di studi prevedendo un congruo numero di insegnamenti professionalizzanti svolti da educatori professionali ed un tirocinio formativo di almeno 60 CFU tutorato dagli stessi educatori professionali svolto nei servizi, oltre che frequenza obbligatoria ed un numero programmato in base ai fabbisogni formativi .

Pur garantendo l'autonomia universitaria, è importante che sia definito il peso degli insegnamenti dei diversi ambiti disciplinari affinché in ogni corso di laurea siano presenti tutti i saperi necessari alla professione (pedagogici, psicologici, sanitari, legislativi, di tirocinio);

Art. 7 comma 1 e art. 8 comma 1

Al momento quanto riportato negli articoli sopra citati è in contrasto con la normativa attuale. Si rende necessario chiarire che per l'EP, deve essere rilasciata un abilitazione professionale a seguito di esame specifico presso l'Università (interclasse o interdipartimento)

Articoli 10.11.12 Pur non entrando in merito alla figura del pedagogista si ribadisce che è necessario indicare funzioni sue proprie e non sovrapponibili con la figura dell'EP né di altre figure già identificate per profilo o in un ordine già definito.

Art. 13 (Uniformazione dei percorsi formativi)

Per l'educatore professionale suggeriremmo, come già ribadito, integrazione e collaborazione dei percorsi formativi universitari e non certo il solo riferimento alla L.19 come definito anche nell'art 7.

Art. 14 (Corsi post-laurea)

Pur ritenendo importante prevedere corsi di perfezionamento e master, non si ritiene utile declinare un articolo così come è stato fatto nella definizione delle lettere dalla a) alla m) in quanto sembra più giustificare un' offerta formativa universitaria attualmente esistente piuttosto che la necessità di specializzazione delle figure professionali nei diversi ambiti e per rispondere ai diversi compiti che possono variare nel tempo proprio perché legati ai bisogni della popolazione.

Art. 15 (Collocazione professionale)

Si ritiene che l'articolo sia in contraddizione con la finalità della proposta di legge. Identificare la collocazione professionale dell'educatore nella Legge <u>4/2013</u> non è di alcun beneficio, a nostro avviso, perché essa non porta ad un effettivo riconoscimento delle professioni, ma può solo permettere, nel rispetto del consumatore, attività economiche esercitate mediante lavoro intellettuale, escludendo, tra l'altro, le attività riservate agli ordini, alle professioni sanitarie, ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinate da specifiche

normative. Se la finalità della proposta di legge è di dare "dignità identitaria" ad una figura professionale è necessario, secondo noi, prevedere una riserva professionale esclusiva che la legge 4 di certo non prevede.

In ultimo in riferimento alla definizione della proposta di Legge di iniziativa Paola Binetti ed altri (Atto camera 3247) "Ordinamento della professione di pedagogista e istituzione del relativo albo professionale presentata e incardinata anch'essa in Commissione VII alla Camera dei Deputati e abbinata alla proposta 2656 si ritiene che, pur interessandosi dei medesimi argomenti, la proposta 3247 appare completamente diversa dalla Proposta lori sia per la previsione dell'albo professionale, sia per il tentativo di identificare unicamente le funzioni del pedagogista.

L'unica analogia sembra l'attribuzione di alcune competenze proprie dell'educatore al pedagogista. Per evitare sovrapposizioni tra le due figure professionali si ritiene opportuno escludere dall'art. 1 della proposta Binetti i comparti del penitenziario e del socio-sanitario.

Auspicando che i lavori della Commissione portino ad un'unica proposta si ritiene importante arrivare ad una legge i cui:

- Siano identificate chiaramente le funzioni del Pedagogista e delle diverse figure educative da collocare nell'educazione formale (es: educatore all'infanzia) e da collocare nell'educazione non formale (educatore professionale le cui funzioni core sono identificabili nel DM520/98);
- sia contemplato il profilo unico di educatore professionale che opera per rispondere ai problemi socio sanitari della popolazione nel settore sociale, sanitario, socio sanitario e penitenziario, per la prevenzione di questi o per la promozione della Salute.
- si prenda atto del pregresso e dell'esperienza di migliaia di educatori, che attualmente operano senza titolo o con titoli non specifici, dando loro la possibilità di vedere riconosciuta l'esperienza lavorativa e di poter accedere laddove necessario ad un percorso formativo compensativo (similmente a quanto ad esempio previsto dalla L.42/99 all'art. 4 comma 2).
- siano vietate nei repertori regionali l'identificazione di figure professionali in sovrapposizione con le figure identificate nella legge e a formazione universitaria e abilitante.
- Sia vietata la doppia formazione universitaria e sia determinata invece l'obbligatorietà della collaborazione tra le classi di laurea per la formazione dell'educatore professionale che, a questo punto, per curriculum formativo e sbocchi professionali sarebbe in linea con quanto previsto dalla Direttiva 36/CE/2005 e sarebbe possibile, senza particolari difficoltà, elaborare il quadro di riferimento dei risultati di apprendimento così come previsto dal processo di modernizzazione della direttiva stessa e dalla più recente Direttiva 55/CE/2013.

Restando a disposizione per eventuali delucidazioni ed integrazioni che Codesta Commissione vorrà acquisire, si inviano cordiali saluti.

Presidente Nazionale Maria Rita Venturini

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione di Davide Barban, Ilaria Lotti, Nicola Titta, Alessandro Trombini, Maria Rita Venturini, Martina Vitillo e approvato dai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e dei Consigli Direttivi Regionali ANEP.